

INPS - CIRCOLARE 07 OTTOBRE 2008, N. 89

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. Decreto ministeriale 24 giugno 2008 (G.U. n. 190 del 14 agosto 2008).

SOMMARIO: Determinazione per l'anno 2008 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Istruzioni operative.

L'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) - modificando l'originario testo del decreto legge n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 - ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall'anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 della citata legge n. 341/1995.

La nuova previsione legislativa prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il governo verifichi la possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva.

La legge introduce, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente che opera - in assenza di decreto ministeriale - decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre.

Il D.M. Lavoro/Economia 24 giugno 2008 (allegato 2) - pubblicato nella G.U. n. 190 del 14 agosto 2008 - determina per l'anno 2008 nella misura dell'11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto.

Al riguardo, si evidenzia che, stante l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del nuovo dettato normativo e atteso che il beneficio in argomento ha in precedenza prodotto effetti sino al 31/12/2006, la riduzione contributiva in oggetto decorre esclusivamente dal 1° gennaio 2008 e non opera, quindi, con riferimento all'anno 2007.

1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell'11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (1).

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2008.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (2); la determinazione della base di calcolo dovrà inoltre avvenire al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (3).

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal "45.11" al "45.45.2".

Si osserva che l'agevolazione:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2008;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (4);

- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l'accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento /reinserimento, ecc.) (5).

Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - ha introdotto all'art. 36-bis, c. 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell'agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;

- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle previste dall'art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (6).

Di conseguenza, tenendo conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra menzionati avverrà secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro, le aziende attesteranno mediante autodichiarazione, nelle more della realizzazione di un eventuale modello unico di dichiarazione valido nei confronti degli Enti previdenziali interessati (7), la sola assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.

A tal fine, l'Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio.

Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell'accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l'Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruito.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.

2. Modalità operative.

Fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il riconoscimento del beneficio introdotto dall'art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:

- calcoleranno l'importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro "D" del DM10, con il già previsto codice "L206";

- determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata (8) - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a "gennaio 2008", e lo indicheranno nel quadro "D" del DM10, accompagnato dal già previsto codice "L207"; tale ultima operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (9).

(1) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.

(2) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.

(3) Misure previste dall'art. 10 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006, e dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal c. 766 della legge finanziaria 2007.

(4) A decorrere dall'anno 2005, è previsto che l'Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l'intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.

(5) Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite con le circolari n. 209 del 27/7/1995, n. 269 del 30/10/1995, n. 9 del 18/1/1997 e n. 81 del 27/3/1997.

(6) Si veda, al riguardo, la circolare n. 51 del 18 aprile 2008.

(7) Si vedano il messaggio n. 11126 del 15 maggio 2008 e il messaggio n. 20067 dell'11 settembre 2008.

(8) I datori di lavoro che hanno già operato la riduzione contributiva (cod. "L206") in relazione a periodi pregressi (comunque non anteriori a "gennaio 2008") non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

(9) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 conv. con modif. in legge 8/8/1995, n. 341; (2) legge 08 agosto 1995, n. 341; (3) decreto ministeriale 24 giugno 2008; (4) legge 24 dicembre 2007, n. 247; (5) decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 conv. con modif. in legge 8/8/1995, n. 341; (6) legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001); (7) legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); (8) legge 21 dicembre 1978, n. 845; (9) decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 conv. con modif. in legge 7/12/1989, n. 389; (10) legge 4 agosto 2006, n. 248; (11) decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. con modif. in legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto bersani); (12) decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. con modif. in legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto bersani); (13) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (14) decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; (15) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (16) decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. in legge 2 dicembre 2005, n. 248; (17) legge 2 dicembre 2005, n. 248; (18) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (19) legge 21 dicembre 1978, n. 845; (20) decreto ministeriale 07 ottobre 1993; (21) legge 24 dicembre 2007, n. 247; (22) decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (23) decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (24) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

PRASSI: (1) inps - circolare 27 luglio 1995, n. 209; (2) inps - circolare 06 marzo 2001, n. 52; (3) inps - circolare 05 gennaio 2006, n. 3; (4) inps - circolare 19 maggio 2006, n. 73; (5) inps - circolare 30 ottobre 1995, n. 269; (6) inps - circolare 18 gennaio 1997, n. 9; (7) inps - circolare 27 marzo 1997, n. 81; (8) inps - circolare 18 aprile 2008, n. 51; (9) inps - messaggio 15 maggio 2008, n. 11126; (10) inps - messaggio 11 settembre 2008, n. 20067; (11) inps - delibera 26 marzo 1993, n. 5;